

COMUNE DI SORRENTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI


**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico per la
costituzione e il riparto del Fondo destinato alla retribuzione di
posizione e di risultato dei Dirigenti per l'anno 2022**

Premesso che in data 19 dicembre 2022, è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate del personale dirigente per l'anno 2022 e che la Giunta Comunale con deliberazione n. ²⁹⁵ del 27 dicembre 2022 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale Dirigente relativo alla destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022.

In data 28 dicembre 2022, presso il Comune di Sorrento, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale e, al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022.

Il Presidente delegazione trattante di parte pubblica

Il dirigente del Dipartimento, Ufficio Personale-Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo


Firma 


La P.O. Ragioneria, Dott. Vincenzo Limauro

Firma.....

La Delegazione trattante di parte sindacale

per le organizzazioni sindacali TERRITORIALI:

CGIL FP: Federico Esposito Firma 

CISL FP: Giuseppe Manfredi Firma  NELLO RESTANO

UIL FPL: Mario Russo Firma 

CSA RAL: Raffaele Esposito-Firma 

Segue testo CCDI di destinazione del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO PER LA COSTITUZIONE E IL RIPARTO DEL FONDO DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI PER L'ANNO 2022 - ACCORDO PONTE

Premesso che:

- l'art. 3, comma 9, del CCNL 17/12/2020 dispone che "Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate";
- l'art. 8, comma 1, del CCNL 17/12/2020 prevede, al comma 1, che "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale.";
- con il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;
- con determinazione dirigenziale n. 1913 del 16/12/2022 sono state quantificate le risorse finanziarie destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'Area della Dirigenza per l'anno 2022, in conformità alla nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 57 CCNL 17/12/2020;

Tenuto conto che:

- l'art. 23, comma 2, D.Lgs n.75/2017 prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";
- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs.n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs.n. 75/2017, prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione."

Visti


CISL PP



- i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenza Comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 per il triennio 2016-2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1 - Oggetto e durata dell'accordo

1. Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo disciplina le modalità di costituzione e utilizzo del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali di cui all'art. 57 del C.C.N.L. 17/12/2020, nonché i relativi contenuti con valenza economica.
2. Il presente contratto è da ritenersi valido per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2022 e mantiene la sua efficacia fino alla stipula del successivo accordo tra le parti, a meno che non intervengano norme di legge o di contratto nazionale contrastanti, in tutto o in parte, con quanto definito in questa sede negoziale.

Art. 2 - Presa d'atto della quantificazione del complesso delle risorse del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 1913 del 16/12/2022

1. Il Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali è determinato per l'anno 2022 come rappresentato nel seguente prospetto:

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato (voci di entrata)			
Riferimento al CCNL	Descrizione	Soggette a limite ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017	Importo €
57, comma 2, lettera a), CCNL 17/12/2020 (risorse fisse)	Unico importo consolidato anno 2020: risorse certe e stabili, negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020	SI	172.388,04
	Unico importo consolidato anno 2020: incremento ex art. 56 CCNL 17/12/2020, pari all'1,53% del monte salari 2015 relativo ai dirigenti	NO	5.520,26
	Unico importo consolidato anno 2020: retribuzioni individuali di anzianità (RIA) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020	SI	
57, comma 2, lettera c), CCNL 17/12/2020 (risorse fisse)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità (l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, ovvero dal 2022, in misura intera in ragione d'anno)	SI	
57, comma 2, lettera e), CCNL 17/12/2020 (quota risorse fisse)	Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	SI	
Totale risorse fisse			177.908,30
57, comma 2, lettera b), CCNL 17/12/2020 (risorse variabili)	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	NON SOGGETTE, SE ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE DI RIFERIMENTO	
57, comma 2, lettera c), CCNL 17/12/2020 (risorse variabili)	Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (tali importi confluiscono nel fondo solo nell'anno successivo alla cessazione)	SI	-
57, comma 2, lettera d), CCNL 17/12/2020 (risorse variabili)	Le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	SI	-
57, comma 2, lettera e), CCNL 17/12/2020 (quota risorse variabili)	Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	SI	-
57, comma 3, CCNL 17/12/2020 (risorse variabili)	Risorse anno precedente non integralmente utilizzate	NO	5.790,32
Totale risorse variabili			5.790,32

CCNL FP


MR

 CISC FP

Totale voci soggette al limite	172.388,04
Totale voci escluse dal limite	11.310,58
Totale complessivo	183.698,62

Art. 3 – Criterio di riparto del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali (art. 45, comma 1, lett. a CCNL 17/12/2020)

1. Le risorse costituenti il fondo per l'anno 2022 sono destinate nella misura del 15%, ovvero nella misura minima prevista dall'art.57, comma 3, del CCNL 17/12/2020, per il finanziamento della retribuzione di risultato, e sono quindi così ripartite:

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato (voci di uscita)	
Descrizione	Importo €
Retribuzione di posizione	151.222,05
Retribuzione di risultato	32.476,57
Totale	183.698,62

Art. 4 - Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato (art. 30 CCNL 17/12/2020)

1. In relazione all'art. 30 e, in particolare, alle disposizioni di cui a i commi 2, 3 e 4 , si da atto che esse non trovano applicazione ai dirigenti attualmente in servizio nell'Amministrazione essendo il loro numero non superiore a 5 unità;

Art. 5 - Incarico ad interim (art. 58 CCNL 17/12/2020)

1. Per lo svolgimento di incarichi ad interim, formalmente affidati, viene riconosciuto a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo pari al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.

MR
CISL FP

FP
CGIL FP